



**Fossati Massimiliano**

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a  
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574  
Mediatore Professionista

## **Ai gentili clienti e Loro Sedi**

### **Emergenza COVID-19: definita l'indennità di 600 euro per i professionisti iscritti a Casse private**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato approvato il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro, assunto di concerto con il Ministero dell'Economia, che riconosce **a lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private un'indennità di 600,00 euro per il mese di marzo 2020** a carico del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 del DL 18/2020). I professionisti hanno accesso alla misura di sostegno **nel rispetto di condizioni: i) di natura reddituale**, con distinzione in due fasce; ii) di tipo contributivo, perché il richiedente deve **aver adempiuto agli obblighi contributivi sul 2019**. Rispetto ai limiti reddituali, l'indennità è **riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito nel 2018: i) un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro**, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria; ii) un **reddito complessivo compreso tra 35.000,00 e 50.000,00 euro** e che abbiano **cessato, ridotto o sospeso la loro attività** sempre a causa dell'emergenza sanitaria. Le domande **sono presentate direttamente alla Cassa previdenziale** cui si è iscritti, che provvede all'erogazione delle somme, previa verifica dei requisiti. Al fine di consentire **la tempestiva erogazione delle somme**, sono considerate inammissibili le istanze prive dei requisiti, **oppure presentate dopo il 30.4.2020**.

#### **Premessa**

Ai sensi dell'art. 44 del DL 18/2020, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali **è stato istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza"**, le cui risorse (pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020) **sono destinate all'erogazione di un'indennità a lavoratori dipendenti e autonomi esclusi dall'indennità di 600,00 euro, compresi i professionisti iscritti agli Ordini professionali**.

#### **Osserva**

I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità sono stati definiti dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro, assunto di concerto con il Ministero dell'Economia, che riconosce a **lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020**.

Il decreto riserva a questa categoria di lavoratori autonomi **200 dei complessivi 300 milioni di euro stanziati per il Fondo per il reddito di ultima istanza**.

#### **Requisiti di accesso**

Venendo ad esaminare l'indennità delineata dal decreto del Ministero del Lavoro, a differenza di lavoratori autonomi, parasubordinati e determinate categorie di subordinati iscritti all'INPS, **i professionisti delle Casse private** hanno accesso alla misura di sostegno **nel rispetto di condizioni:**

- di **natura reddituale**, con **distinzione in due fasce**;
- di **tipo contributivo**, perché il richiedente deve aver adempiuto agli obblighi contributivi sul 2019.

### Requisiti di natura reddituale

Rispetto ai limiti reddituali, **l'indennità è riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito nel 2018:**

- un reddito **complessivo non superiore a 35.000 euro**, la cui attività **sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi** emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria;
- un **reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro** e che abbiano **cessato, ridotto o sospeso la loro attività** sempre a causa dell'emergenza sanitaria.

### Osserva

Per **cessazione dell'attività**, s'intende la **chiusura della partita IVA**, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre **per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** s'intende una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020**, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Conseguentemente, fermo restando **la regolarità contributiva per il 2019**, si avrà che:

- i professionisti **titolari nel 2018 di un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro**, potranno accedere alla misura agevolativa in argomento **senza dover ulteriormente dimostrare di aver subito**, nel primo trimestre 2020, **una riduzione di almeno il 33%** rispetto al primo trimestre 2019;
- i professionisti titolari nel 2018 **di un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro** potranno accedere alla misura agevolativa in argomento, **purché dimostrino di aver subito**, nel primo trimestre 2020, **una riduzione di almeno il 33% rispetto al primo trimestre 2019**.

### Osserva

Ai fini del computo delle predette soglie **sono inclusi i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca** (artt. 3 del DLgs. 23/2011 e 4 del DL 50/2017).

**L'indennità** a carico del Fondo di ultima istanza **non è cumulabile con altre erogazioni a sostegno del reddito quali:**

- il **trattamento di integrazione salariale ordinario** (CIGO) o l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" (art. 19 del DL 18/2020);
- il **trattamento di integrazione salariale straordinario** (CIGS) (art. 20 del DL 18/2020);
- l'assegno ordinario in **sostituzione di assegno di solidarietà** in corso (art. 21 del DL 18/2020);
- il **trattamento per CIG in deroga** (art. 22 del DL 18/2020);
- le **indennità di 600 euro** per autonomi, parasubordinati e subordinati iscritti all'INPS e per collaboratori sportivi (artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020);
- il **reddito di cittadinanza**.

### Modalità di presentazione della domanda

Le domande per l'indennità **dovranno essere presentate**, dal 1° aprile 2020, ad **un solo ente previdenziale** cui si è iscritti e per una sola forma di previdenza obbligatoria, **utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa**.

Il professionista dovrà certificare, sotto la propria responsabilità:

- di **essere lavoratore autonomo/libero professionista**, non titolare di pensione;
- di **non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito**, né del reddito di cittadinanza;
- di **non aver presentato** per il medesimo fine **istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria**;
- di aver percepito **nel 2018 un reddito non superiore ai limiti sopra indicati**;
- di **aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito**, ovvero, **per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell'attività** a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l'emergenza sanitaria.

All'istanza **deve essere allegata**:

- **copia fotostatica del documento d'identità**;
- **copia fotostatica** del codice fiscale;
- le **coordinate bancarie o postali**.

Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle somme, **sono considerate inammissibili** le istanze prive di alcuni dei requisiti sopra indicati, oppure **presentate dopo il 30 aprile 2020**.

Le Casse provvederanno **all'erogazione delle somme nell'ordine cronologico** di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti, e **trasmetteranno l'elenco dei soggetti beneficiari ad Agenzia delle Entrate ed INPS** per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sulla spettanza dell'indennità, nonché ai **Ministeri vigilanti per il monitoraggio del limite di spesa**.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti